

Prot. 2331/2021

RGF 72/2021



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

IL TRIBUNALE DI PARMA

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Antonella Ioffredi Presidente

dott. Enrico Vernizzi Giudice

dott. Irene Colladet Giudice Est.

nel giudizio n. 116 /2021 reg.ist.fall. per la dichiarazione di fallimento
promosso da

IPI FINANCE SPA (CF 02615190648) con sede legale in Milano,
Via Montenapoleone, n. 8, in persona dell'Amministratore Unico e
legale rappresentante *p.t.*, Ing. Gianluigi Barretta, quale procuratrice
speciale della PES S.r.l. (CF 09989740965), con sede legale in
Milano, Via San Prospero n. 4, in persona del Legale Rappresentante
p.t. rappresentata e difesa, dall'Avv. Adiutrice Barretta (CF BRR
DRC 78M61 A783P), ed elettivamente domicilia in Benevento, Via
Calandra n. 35, presso lo studio del difensore

nei confronti di

PERACCHI PIETRO (C.F.PRCPTR67S28B034K) in proprio e
quale titolare dell'omonima ditta individuale (P.I.: 02405660347) con
sede in Parma, via Buffolara n. 88 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

oggetto: dichiarazione di fallimento.

letto il ricorso proposto da IPI FINANCE SPA per la
dichiarazione di fallimento della ditta individuale PERACCHI PIETRO;

considerato che il titolare della ditta individuale non si è costituito
in giudizio, né è comparso all'udienza fissata ex art.15 l.f. per rispondere
al libero interrogatorio, nonostante la regolarità della notifica eseguita ai
sensi dell'art.15 L.F. e perfezionatasi in data 04/11/2021 mediante



deposito presso la Casa Comunale di Parma, posto che dalla relata risulta che presso la sede legale, la ditta ha cessato da tempo l'attività;

esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art.15 IV co. l.f.;

considerato che questo Tribunale è competente ai sensi dell'art.9 I co. l.f. poiché la debitrice ha sede Parma;

valutato che il debitore è soggetto alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi del primo comma dell'art. 1 l.f., in quanto imprenditore esercente attività di *"somministrazione di alimenti e bevande"*;

rilevato che ai fini della dichiarazione di fallimento di un imprenditore commerciale devono sussistere contemporaneamente le seguenti condizioni:

- Mancata dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 1 L.Fall.;

- Ammontare dei debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00;

- Sussistenza dello stato di insolvenza;

osservato che lo stato di insolvenza, secondo la giurisprudenza ormai consolidata, *"sussiste quando l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, per essere venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali deve trovarsi un'impresa commerciale, anche se l'attivo superi eventualmente il passivo e non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili"* (cfr. ex multis Cass. n. 7252/2014);

rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art.15 ul.co. l.f., costituito dal debito nei confronti dell'istante per euro 16.187,97 e da quello nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per euro 807.220,19;

considerato che l'ammontare dei debiti ad oggi accertati consente di escludere il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 1 L.F.;

ritenuto che sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia del fallimento in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa il debitore, evincibile dalla natura ed entità del credito dell'istante che, seppur non ingente, non è stato onorato, dalla presenza di debiti nei confronti dell'erario, senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte, considerata la sostanziale inattività della ditta individuale, avendo l'Ufficiale giudiziario attestato, in occasione



della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza che, presso la sede legale, la ditta ha cessato da tempo l'attività;

ritenuto di indicare come curatore la dott. ARLEO PATRIZIA, con studio in Parma, viale Antonio Bizzozero n. 5, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art.28 IV co. l.f.;

P.Q.M.

Visti ed applicati gli artt. 5 e segg. l.f.,

DICHIARA

il fallimento di PERACCHI PIETRO quale titolare dell'omonima ditta individuale (P.I.: 02405660347) con sede in Parma, via Buffolara n. 88 ed in proprio (C.F. PRCPTR67S28B034K), nato a Fidenza (PR) il 28/11/1967 e residente a Noceto (PR), via Borghetto n. 36;

NOMINA

Giudice Delegato la dott. Irene Colladet ;

NOMINA

Curatore la dott. ARLEO PATRIZIA, con studio in Parma, viale Antonio Bizzozero n. 5;

ORDINA

al fallito di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;

ORDINA

che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni dei falliti, ovunque essi si trovino, a norma dell'art. 84 L.F. e che provveda, quindi, alla redazione dell'inventario secondo quanto stabilito dall'art. 87 L.F.

STABILISCE

che l'adunanza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nella residenza del Tribunale, il giorno 31/03/2022 ore 09:30 e, a tal fine, visto l'art. 221 comma quarto D.L. 34/2020 come convertito dalla L. n. 77/2020

ONERA

il Curatore di verificare previamente se e quali soggetti intenderanno partecipare all'udienza. In particolare, nella notificazione con cui il curatore comunicherà la fissazione dell'udienza, avvertirà altresì i destinatari che dovranno comunicare al Curatore stesso, almeno 6 giorni prima dell'udienza, la loro intenzione di partecipare all'udienza,



indicando il relativo indirizzo di posta elettronica ordinaria (NO PEC), di talchè:

a. qualora nessun interessato (creditori personalmente, difensori dei creditori o del fallito, fallito personalmente) manifesti nei tempi indicati l'intenzione di partecipare all'udienza, il Curatore non dovrà comunicare alcunchè al GD e si limiterà a depositare nel fascicolo telematico una nota scritta almeno un giorno prima dell'udienza, in cui chiederà, a seconda dei casi, l'approvazione del rendiconto o di approvare e dichiarare esecutivo lo stato passivo proposto su fallco, allegando a tale istanza le ricevute di tutte le notifiche eseguite (e non dovrà presentarsi in Tribunale il giorno dell'udienza c.d. virtuale);

b. qualora intendano partecipare all'udienza anche i difensori dei creditori e/o le parti personalmente (quali il fallito o i creditori privi di difensore), il Curatore sarà tenuto a comunicarlo a mezzo posta elettronica ordinaria al Giudice Delegato indicando esattamente i partecipanti ed il relativo indirizzo di posta elettronica ordinaria **almeno quattro giorni prima dell'udienza**, e, a seconda della tipologia e del numero dei partecipanti, sarà cura del GD valutare se prevedere la trattazione dell'udienza attraverso il programma teams, o cartolare, o nelle forme ordinarie presso l'Ufficio del giudice, o, in via residuale, se rinviarla, comunicandolo tempestivamente a tutti gli interessati;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali su cose mobili in possesso della fallita, il termine di giorni trenta prima dell'adunanza per la presentazione delle domande di insinuazione con le modalità di cui all'art.93 l.f.;

ORDINA

che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 17 del R.D. 16.3.1942 n. 267.

Parma, 01/12/2021

Il Giudice Est.
Dott. Irene Colladet

Il Presidente
Dott. Antonella Ioffredi

